SENTENZA N.161/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **74622** R.G., su ricorso depositato in data 7.2.2025 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Claudio Parisi ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, corso Umberto I n. 154 (pec: claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);

FATTO

L'odierno ricorrente ha adito questo Giudice per ottenere l'accertamento del diritto a beneficiare del trattamento pensionistico privilegiato previsto dall'art. 67 d.p.r. n. 1092/1973, previa ascrizione delle patologie indicate in ricorso alla tabella A, categoria 8 d.p.r. n. 834/1981, con condanna dell'INPS al pagamento di tale pensione con decorrenza dalla data del congedo, e vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.

Al riguardo, ha rappresentato quanto segue:

- di essere un luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, in congedo e titolare di trattamento pensionistico con decorrenza 31.12.2014;

- di avere ottenuto nel corso della carriera il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di numerose patologie, ascritte in cumulo alla tabella A, categoria 8, con erogazione dell'equo indennizzo;

- che in data 16.1.2015 aveva presentato all'INPS domanda di pensione privilegiata per le medesime patologie già oggetto dell'equo indennizzo ("*insufficienza mitroaortica; sinusopatia etmoidale; esiti colecistectomia per colelitiasi insufficienza venosa arti inferiori in soggetto già sottoposto ad intervento di safenctomia a dx; gastraduodenite*");

- che in data 10.10.2024 aveva diffidato l'INPS e l'Arma

dei Carabinieri a liquidare la pensione privilegiata;

- che con nota del 29.10.2024 l'INPS aveva comunicato di essere ancora in attesa di ricevere dal Comando dei carabinieri il fascicolo sanitario e amministrativo;

- che con nota del 6.11.2024, inviata a seguito della diffida del 10.10.2024, il Comando Legione Carabinieri Campania trasmetteva il fascicolo (e quindi anche il decreto 2522/E, il parere del Comitato e il verbale della CMO) all'INPS e alla CMO di Roma Cecchignola, perché facesse la convocazione a visita e si esprimesse sulla ascrivibilità a tabella ai fini della pensione privilegiata;

- che non seguiva nessun provvedimento;

- ritenendo illegittimo il silenzio serbato dalle Amministrazioni in quanto i verbali sanitari relativi all'equo indennizzo potrebbero legittimamente fondare anche la concessione della pensione privilegiata, adiva questa Corte con ricorso del 7.2.2025 per ottenere quanto ritenuto di spettanza;

- con memoria di costituzione del 27.1.2026, l'INPS ha preliminarmente dedotto di essere ancora in attesa di visita del ricorrente presso la Commissione Medica Ospedaliera di Roma, all'uopo competente e che allo stato tale Commissione non ha ancora trasmesso nessun verbale di visita. In ogni caso, ha sottolineato l'assenza di prova da parte del ricorrente in ordine allo

svolgimento di compiti eccedenti le ordinarie mansioni tali da determinare l'insorgere e/o l'aggravamento delle patologie sopra indicate. Ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese, opponendosi in via istruttoria alla richiesta CTU medico-legale;

- all'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Claudio Parisi per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Parisi ha evidenziato l'intervenuto pagamento delle somme dovute, insistendo tuttavia per la condanna alle spese dell'INPS. L'avv. Tellone ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere chiedendo la compensazione delle spese;

- la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Questo Giudice, preso atto della richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dal ricorrente in sede di udienza ed oggetto di espressa adesione da parte dell'INPS, dichiara l'estinzione del presente giudizio pensionistico.

Quanto al regime delle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico dell'INPS per la colpevole inerzia serbata dall'Istituto previdenziale e consistita nella tardiva richiesta inoltrata al Comando dei carabinieri per l'acquisizione del fascicolo sanitario ed amministrativo di parte ricorrente.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

2. Liquida, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente e a carico dell'INPS, le spese di lite nella misura di euro 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2026.

IL GIUDICE UNICO

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 17.06.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale